



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P. e C.
DELLA PROVINCIA
DI CUNEO

Cuneo, 31 Maggio 2019
Prot. n. 600

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Oggetto: **Formazione continua obbligatoria: conclusione secondo triennio formativo; illeciti disciplinari; sanzioni; pagamento diritti di segreteria.**

Cari colleghi,

al termine di questo anno si concluderà il secondo triennio di **obbligo formativo** previsto dal D.P.R. 137/2012 (Riforma delle professioni) e dal Codice Deontologico all'articolo 9.

Per ottemperare all'obbligo è necessario acquisire **entro il 2019 almeno 60 CFP di cui minimo 12 CFP relativi a Deontologia e Discipline Ordinistiche.**

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce **illecito disciplinare** ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.

Le sanzioni, previste dall'art. 9 comma 2 del Codice Deontologico (http://www.architeticuneo.it/doc/deontologia/Codice_Deontologico.pdf?20190531_094330), sono:

- la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della **censura**;
- la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della **sospensione**, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

La situazione formativa di ciascun iscritto è riportata sul portale **iM@teria**, (<https://imateria.awn.it/se/architetticn/home>) dove è anche possibile inoltrare richieste di **esonero** dall'obbligo formativo (punto 7 delle Linee Guida) e di **riconoscimento cfp a posteriori** per quelle attività formative di cui al punto 6.7 delle Linee Guida (http://www.architeticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_352_21.pdf).

Le istanze di esonero e di riconoscimento crediti formativi a posteriori devono essere presentate **entro l'anno cui la richiesta fa riferimento**. Le istanze presentate oltre i termini sopra indicati non saranno accolte.



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI P.P. e C.
DELLA PROVINCIA
DI CUNEO

Ricordiamo, citando il Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale, che *“il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione”*; ciò significa che i sanzionati per inadempienza formativa del triennio precedente **devono recuperare anche i crediti formativi non acquisiti nel triennio precedente, sommandoli ai cfp obbligatori per il triennio in corso.**

In considerazione del notevole aumento dei costi relativi alla gestione amministrativa dei procedimenti disciplinari del precedente triennio e con la volontà di non far ricadere i suddetti costi anche su chi ha correttamente adempiuto ai propri obblighi, il Consiglio dell'Ordine, con delibera n. 4 del 30 maggio 2019, ha introdotto l'obbligo di pagamento **dell'importo forfettario di € 200,00 per diritti di segreteria** a titolo di rimborso delle spese sostenute, che saranno applicati a ciascun iscritto inadempiente per il quale sarà **avviato un procedimento disciplinare.**

Invitiamo, pertanto, tutti gli iscritti a verificare la propria posizione formativa sul portale iM@teria e completare il proprio percorso formativo entro i termini e nei modi definiti dalla normativa, in modo da non incorrere in sanzioni disciplinari.

Ricordiamo a coloro che hanno seguito eventi organizzati da Enti Terzi sia frontali che on-line di compilare il “feed-back” al fine di rendere effettiva la contabilizzazione dei crediti formativi a proprio favore.

Cordiali saluti

Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo